

**CONVENZIONE PER ATTIVITÀ ESTRATTIVA
AI SENSI DELLA L.R. 18/7/1991, N. 17, ART. 11 E 12,**

fra:

- Il Comune di RIVERGARO (che in seguito verrà citato come Comune), con codice fiscale nella persona del Sindaco pro tempore sig. agente nella suddetta qualità e non altrimenti
- e
- La Ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. (che in seguito verrà citata come Ditta) rappresentata dal sig. Marco Monti, nato a Canossa (RE) il 18/04/1948 e residente a San Polo d'Enza (RE) in Via Campo d'Avetto n. 6, nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta con Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02503180354, con sede legale a Reggio Emilia in via Alessandro Volta n. 5, iscritta con n. RE-287447 alla C.C.I.A.A. di Reggio Emilia in data 31/10/2011, come risulta dal certificato n. T 450009152 rilasciato dalla stessa C.C.I.A.A. di Reggio Emilia in data 21/09/2021, esercente dell'attività estrattiva.

nonché

- la sig.ra B. R. ...OMISSIS...PEC _____ che interviene in qualità di proprietario di parte dei terreni oggetto dell'attività estrattiva per le incombenze di cui all'art. 12, comma 5, della L.R. 17/91,

premesse:

- che la Ditta EMILIANA CONGLOMERATI S.P.A. in data con protocollo di ricezione n. ha presentato al Comune domanda tendente ad ottenere l'autorizzazione alla coltivazione della cava, per l'estrazione di GHIAIA (deve essere indicato il tipo di materiale)
- che l'area oggetto dell'attività estrattiva in argomento è ricompresa nella zona denominata GEROLO ed identificata dal PAE del Comune RIVERGARO, adottato dal Consiglio Comunale con delibera n. 13/2009 in data ed approvato con delibera n. 31/2011 in data e dalla successiva variante al PAIE della Provincia di Piacenza con Valore di PAE del comune di rivergaro adottata con deliberazione C.P. n.23 del 26.03.2012 e approvata con deliberazione C.P. n. 124 del 21.12.2012
- che la stessa area è identificata al catasto terreni del Comune al foglio 5 mappali n. 12, 13 p.p. e 17
- che la disponibilità dei suoli interessati dall'esercizio di cava deriva da titolo di proprietà relativamente al foglio 5 mappali n. 12 e da contratto di disponibilità dei terreni con diritto all'escavazione in virtù del (contratto di affitto o quant'altro) , stipulato con la proprietà sig. Bonini Raimonda in data registrato al repertorio n. in data; al foglio 5 particelle 13 p.p. e 17.);
- che, ai sensi dell'art 10 della LR 4/2018, è stata effettuata la Verifica (Screening) positiva ed esclusione del progetto dalla ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni per la mitigazione degli impatti e per il monitoraggio nel tempo:
.....
- che contestualmente alla domanda è stato presentato il Piano di coltivazione della cava ed il relativo progetto di sistemazione della zona, durante ed al termine dell'attività;

- che tali atti progettuali prevedono, sia l'esecuzione delle opere necessarie ad allacciare la cava alle strade pubbliche, sia di quelle atte ad evitare e prevenire danni ad altri beni pubblici e/o privati e/o attività;
- che la documentazione tecnica ed amministrativa presentata a corredo della domanda risulta conforme a quanto previsto all'art. 13 della L.R. 17/91, alle indicazioni dell'Allegato 5 alle NTA del PIAE ed alle specifiche disposizioni delle norme di attuazione del PAE;
- che la competente Commissione tecnica ha esaminato, ai sensi della L.R. 17/91 e s.m., la domanda di cui sopra, con i relativi allegati tecnici amministrativi nella seduta del esprimendo il proprio avviso con parere n. ;
- che la proposta della presente convenzione è stata approvata dalla Giunta comunale con atto n. del
- che si intendono richiamate nella presente convenzione le Norme tecniche del PIAE vigente della Provincia di Piacenza e del PAE del Comune di Rivergaro;
- che risulta accertato che la ditta è in possesso dei requisiti previsti dall'art. 11, secondo comma, della L.R. 17/91 perché possa procedersi alla stipula della presente convenzione;
- che deve ora procedersi alla traduzione in apposita scrittura privata degli accordi presi in ordine alla attività estrattiva in parola, per la quale si fa espresso richiamo agli atti tecnici ed amministrativi che, tutti debitamente firmati dalle parti per accettazione, sono posti agli atti dell'ufficio del Comune al n. di protocollo (atti che in seguito verranno citati come atti di progetto);
- che detti elaborati di progetto, suddivisi in amministrativi e tecnici, sono così costituiti:

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

- ALL. 1a: PAE 1999 - SCHEDA AMBITO N. 2 GEROLLO
- ALL. 1b: PAE 2009 – TAVOLA P03 AMBITO GEROLLO
- ALL. 2: COGNOGRAFIA GENERALE E VIABILITÀ DELL'AREA (scala 1:25.000)
- ALL. 3: INQUADRAMENTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO ED IDROGEOLOGICO (scala 1:10.000)
- ALL. 4: STATO DI FATTO E INDAGINI DI DETTAGLIO (scala 1:2.000)
- ALL. 5: TRINCEE GEOGNOSTICHE
- ALL. 6: SONDAGGI GEOGNOSTICI ATTREZZATI A PIEZOMETRO
- ALL. 7: ASSETTO PIEZOMETRICO D'INQUADRAMENTO - CARTA DELLE ISOFREATICHE - OTTOBRE 2006 (scala 1: 5.000)
- ALL. 8a: ASSETTO PIEZOMETRICO DI DETTAGLIO DELL'AMBITO ESTRATTIVO - MISURE PIEZOMETRICHE (scala 1: 2.000)
- ALL. 8b: ASSETTO PIEZOMETRICO DI DETTAGLIO DELL'AMBITO ESTRATTIVO - CARTA DELLE ISOFREATICHE - NOVEMBRE 2005 (scala 1: 2.000)
- ALL. 8c: ISOPACHE DEL FRANCO DI SICUREZZA TRA QUOTE DI SCAVO E SUPERFICIE DI FALDA (scala 1: 2.000)
- ALL. 9: RILIEVO PLANOALTIMETRICO – PLANIMETRIA (scala 1:1.000)
- ALL. 10: RILIEVO PLANOALTIMETRICO – SEZIONI (scale H = 1:100; L = 1:1.000)
- ALL. 11: MONOGRAFIE DEI PUNTI FISSI
- ALL. 12a: MODALITÀ DI COLTIVAZIONE – PLANIMETRIA CON COMPUTO DEI VOLUMI (scala 1:1.000)
- ALL. 12b: MODALITÀ DI COLTIVAZIONE – LOTTI E FASI OPERATIVE (scala 1:1.000)
- ALL. 13: MODALITÀ DI COLTIVAZIONE – SEZIONI (scale H = 1:100; L = 1:1.000)
- ALL. 14: MODALITÀ DI RECUPERO – ASSETTO MORFOLOGICO FINALE (scala 1:1.000)
- ALL. 15a: MODALITÀ DI RECUPERO –AREE DI COMPENSAZIONE (scala 1:1.000)
- ALL. 15b: MODALITÀ DI RECUPERO –SPECIFICHE TECNICHE AREE DI COMPENSAZIONE (scala 1:1.000)
- ALL. 16: MODALITÀ DI RECUPERO – SEZIONI (scale H = 1:100; L = 1:1.000)

ALL. 17: VERIFICHE DI STABILITÀ
ALL. 18: VIABILITÀ TEMPORANEA DI USCITA SULLA S.P. 28 – STATO DI FATTO
ALL. 19: VIABILITÀ TEMPORANEA DI USCITA SULLA S.P. 28 – PROGETTO
DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
INDAGINE ARCHEOLOGICA
DOCUMENTAZIONE FORMALE:
Documento di identità del proponente/legale rappresentante
Visura CCIAA
Documentazione catastale
Documentazione relativa alla disponibilità dell'area

Ciò premesso la Ditta dichiara di riconoscere in proprio ed assumere gli impegni in ordine all'attività estrattiva in discorso, specificati negli articoli di seguito elencati, accettati pienamente e senza riserve.

TITOLO I

ELEMENTI CONOSCITIVI DELLA CAVA

Art. 1 - Superficie di cava

L'area interessata dall'intervento è di m² 157.000 di cui m² 149.500 oggetto di escavazione e m² 600 per aree di servizio mentre le superfici derivanti dai franchi di rispetto dalle altrui proprietà o derivanti dall'art. 104 del DPR 128/59 risultano di m² 6.200.

Art. 2 - Tipo di materiale da coltivare

Il materiale estratto è costituito da ghiaia; il volume massimo estraibile è di m³ 262.500 così come indicato dagli atti di progetto, in conformità con quanto previsto dal vigente PAE in termini volumetrici per l'area in questione.

Art. 3 - Lavori di coltivazione

La Ditta dovrà rispettare le seguenti disposizioni inerenti la coltivazione del materiale di cui sopra:

- a) Il terreno agricolo nonché il terreno sterile scavato non potrà essere ceduto a terzi, ma dovrà essere accantonato nell'area di cava, per essere riutilizzato durante i lavori di sistemazione finale così come previsti dagli atti di progetto.
- b) La profondità massima raggiungibile è di m 3 rilevati rispetto all'attuale piano campagna e rispetto ad apposito caposaldo inamovibile precedentemente posto in sito a spese della ditta alla presenza del tecnico comunale (od altra persona incaricata) sig. conformemente alla profondità prevista all'art.31 delle norme tecniche di attuazione del PAE vigente.
- c) Conformemente a quanto stabilito all'artt. 30 e 31 delle norme tecniche di attuazione del PAE vigente, gli scavi dovranno essere mantenuti ad una quota di + m 1 rispetto al livello massimo della falda e, qualora la falda dovesse essere erroneamente raggiunta, in difformità da quanto previsto dal progetto di coltivazione,

dovrà essere immediatamente avvisato l'Ufficio Tecnico comunale, la Provincia, ARPA e, in caso di acquifero utilizzato a scopo potabile, l'AUSL; tali soggetti concorderanno le modalità di intervento per garantire la tutela della falda ed i materiali idonei per il tombamento.

d) Qualora la falda fosse intercettata, ove il progetto non ne preveda il diretto interessamento, ad una profondità diversa da quella prevista dal Piano di coltivazione autorizzato, la ditta dovrà mantenere comunque il franco previsto al punto b) del presente articolo. Il mancato ripristino di detto franco può essere causa di dichiarazione di decadenza dall'autorizzazione secondo i tempi e i modi previsti dall'art. 16 della L.R. 17/91 e, comunque, di sospensione della stessa consentendosi esclusivamente le citate operazioni di ripristino del fondo della cava alla giusta profondità con le tecniche e i materiali di cui al precedente punto c).

e) Installazione, a spese della Ditta, prima dell'inizio lavori di estrazione, di almeno n.3 piezometri; la ditta dovrà fornire all'Ufficio tecnico comunale apposita cartografia in scala adeguata con l'ubicazione di tali strumenti, nonché fornire al succitato ufficio le letture delle quote piezometriche, da effettuarsi con cadenza almeno mensile. In ogni caso, il Comune potrà richiedere motivatamente, l'aumento sia del numero dei piezometri sia della frequenza delle letture.

f) In ogni fase della coltivazione dovrà essere prevista la regimazione e lo scolo delle acque di superficie; le opere relative sono sottoposte all'approvazione del Comune; detta approvazione si intende acquisita nel caso in cui il Comune non muova rilievi alla ditta entro quindici giorni dalla presentazione della documentazione.

Art. 4 - Perimetrazione area di cava

La ditta dovrà porre in opera, a sue spese, picchetti metallici inamovibili e visibili di delimitazione dell'area di cava e di ciascun lotto di scavo opportunamente rilevati e cartografati su base CTR in scala adeguata. Copia di tale cartografia deve essere fornita prima dell'inizio dei lavori all'ufficio tecnico comunale per i dovuti controlli.

Art. 5 - Cartello all'accesso della cava

Nella zona di accesso alla cava dovrà essere posto in modo ben visibile un cartello contenente i dati significativi della cava stessa, quali:

- Comune di Rivergaro
- Tipo di materiale estratto;
- Quantità di materiale estraibile;
- Massima profondità di scavo dal piano campagna;
- Denominazione della cava;
- Progettisti
- Ditta esercente;
- Direttore dei lavori e relativo recapito telefonico;
- Sorvegliante;
- Estremi dell'atto autorizzativo;
- Scadenza autorizzazione convenzionata.

Art. 6 - Denuncia inizio lavori

La Ditta deve comunicare l'inizio dei lavori, nei termini previsti dalla legislazione vigente, alla Provincia, al Comune, al Servizio di Igiene Pubblica e di Prevenzione e Sicurezza degli ambienti di lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda USL e all'ARPA, allegando il Documento di salute e sicurezza e la Relazione sulla stabilità dei fronti di scavo.

Art. 7 - Durata autorizzazione

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 17/91 e dell'art 42 delle norme tecniche del PAE comunale, la durata dell'autorizzazione è stata fissata in anni 5 per la fase di estrazione più 1 anno ulteriore per la sistemazione, a partire dalla data di notifica alla ditta della relativa autorizzazione.

La Ditta dovrà effettuare a proprie spese la registrazione e la trascrizione della autorizzazione all'Ufficio del Registro, dandone attestazione idonea al Comune entro 15 giorni dall'avvenuta effettuazione.

Art. 8 - Proroga della convenzione

Qualora si dovesse verificare la necessità di una proroga dell'autorizzazione, così come prevista all'art. 15, comma 2°, della L.R. 17/91 la presente convenzione si intende prorogata anch'essa nei tempi e nei modi previsti dalla relativa autorizzazione. Le eventuali proroghe della convenzione e della relativa autorizzazione non possono, comunque, avere durata superiore ad anni uno.

Art. 9 - Tariffe

La Ditta si impegna a versare annualmente al Comune, in una unica soluzione, entro e non oltre il 31 dicembre, una somma in conformità alle tariffe definite dalla Giunta regionale, ai sensi del 2° comma dell'art. 12 della L.R. 17/91, commisurata al tipo e alla quantità di materiale estratto nell'anno. Detta somma sarà aggiornata secondo i tempi e i modi previsti con provvedimento della Giunta regionale.

Art. 10 - Garanzia per gli obblighi della convenzione

A garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione predisposta ai sensi del primo comma, lettera e) dell'art. 12 della L.R. 17/91, la ditta dovrà prestare al Comune, alla firma del presente atto, una garanzia finanziaria nella misura e con le prescrizioni appresso specificate.

- a) L'ammontare della garanzia di cui sopra è stabilito nella misura di €, corrispondente al 100% della spesa presunta, come rilevato dal computo metrico estimativo allegato agli atti di progetto, per:
- l'esecuzione delle opere di sistemazione morfologica finale nelle due fasi operative adiacenti più gravose;

- la messa a dimora della vegetazione finalizzata alla compensazione in 10 anni della CO₂ prodotta dai mezzi d'opera;
 - il costo della manutenzione per 5 anni degli interventi vegetazionali e naturalistici;
 - il costo del ripristino dell'area di cantiere;
 - il costo del monitoraggio ambientale.
- b) La garanzia di cui al precedente comma è costituita a mezzo di (fidejussione bancaria o assicurativa) contratta in data presso l'Istituto , ferma restando la possibilità di cambiare istituto fidejussore, dandone comunicazione al Comune entro 10 giorni dall'avvenuto cambiamento, a pena di decadenza.
- c) Il valore della garanzia in questione è aggiornato ogni anno nella misura pari al 100 per cento della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale verificatasi nell'anno precedente, assumendo come indice iniziale quello dell'anno, e del mese in cui è stata rilasciata l'autorizzazione. L'aggiornamento dovrà essere effettuato prendendo come base i dati mensili pubblicati sul Bollettino mensile di statistica edito dall'ISTAT.
- d) Entro quindici giorni dalla data di scadenza della fidejussione, la ditta dovrà fornire al Comune idonea attestazione rilasciata dall'istituto fidejussore che confermi la permanenza della fidejussione e specifichi il valore e la scadenza della garanzia prestata.
- e) La mancata attestazione di cui alla precedente lettera c), nei termini ivi previsti, comporta l'avvio della procedura di decadenza dall'autorizzazione prevista dall'art. 16 della L.R. 17/91 e l'eventuale successivo incameramento delle garanzie.
- f) La Ditta si obbliga a far inserire nel contratto fidejussorio una clausola con la quale l'istituto fidejussore si impegna a soddisfare l'obbligazione assunta su richiesta del Comune, da notificare anche alla ditta, con congruo anticipo, con esclusione del beneficio di cui al 2° comma dell'art. 1944 del codice civile e senza attendere la sentenza giudiziaria.
- g) In caso di richiesta da parte della Ditta sarà possibile, sulla base di apposite perizie ed in relazione allo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, delle messa a dimora della vegetazione e del monitoraggio effettuato, provvedere alla corrispondente eventuale riduzione del valore della garanzia fidejussoria. L'aggiornamento di cui al precedente punto d) dovrà tenere conto della riduzione del valore della garanzia di cui trattasi.

Art. 11 - Svincolo della fideiussione

Lo svincolo della fidejussione è regolato come segue:

- a) a completa ultimazione dei lavori di sistemazione finale, così come previsti dal progetto di sistemazione di cui agli atti di progetto, e previa richiesta della ditta corredata da una attestazione di ultimazione lavori a firma del direttore dei lavori, il Comune libererà la garanzia contestualmente al perfezionamento dei rapporti derivanti dalla presente convenzione. La completa e regolare esecuzione dei sopracitati lavori

dovrà risultare da un apposito certificato rilasciato dal Sindaco sulla base di una istruttoria dell'Ufficio tecnico comunale. Detto certificato sull'accettabilità o meno dei lavori di sistemazione deve essere notificato all'interessato entro 90 (novanta) giorni dalla data di protocollo di ricevimento della richiesta di cui al comma precedente.

- b) Fintanto che il Sindaco non abbia autorizzato lo svincolo della fidejussione, l'istituto o la compagnia che ha prestato la garanzia accetta incondizionatamente di mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale una qualsiasi somma, nei limiti della garanzia prestata, ove la richiesta stessa, trasmessa all'istituto o compagnia con lettera raccomandata, sia motivata da dichiarate inadempienze alle obbligazioni convenzionalmente contratte in ordine alla esecuzione delle opere di sistemazione, così da rendere inevitabile l'intervento diretto e sostitutivo dell'Amministrazione comunale.
- c) La Ditta dovrà far inserire nel contratto fidejussorio con l'istituto o la compagnia la clausola di cui alla precedente lettera b) del presente articolo.

Art. 12 - Lavori di sistemazione finale difformi

Nel caso in cui, a lavori di sistemazione finale ultimati, fossero riscontrate da parte del tecnico comunale, difformità rispetto agli atti di progetto, l'Amministrazione comunale concede un termine di (massimo 180 giorni) giorni per, la regolarizzazione; trascorso detto termine il Comune potrà procedere d'ufficio a far regolarizzare i lavori eseguiti, utilizzando la somma versata a garanzia di cui al precedente art. 10 e facendo gravare sull'esercente l'eventuale maggior spesa. La Ditta, in tal caso, dovrà provvedere a prolungare, di un periodo uguale a quello concesso, la durata della fidejussione, dandone attestazione al Comune entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento comunale.

Art. 13 - Opere connesse con la coltivazione — Danni

La Ditta, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 17/91, è obbligata:

- a) ad eseguire a propria cura e spese le opere di servizio e di pertinenza della cava, nonché tutte le opere di sistemazione finale così come previsto negli atti di progetto;
- b) le strade di servizio alle cave dovranno essere allacciate alle strade pubbliche mediante accessi segnalati, larghi almeno 6 m ed asfaltati per almeno 50 m. detta lunghezza potrà essere opportunamente ridotta, d'accordo col Comune; tali accessi saranno gli unici abilitati al passaggio di automezzi pesanti in entrata ed in uscita dalle cave;
- c) la Ditta deve provvedere all'esecuzione di idonee soluzioni finalizzate ad ottenere l'abbattimento delle polveri e delle altre emissioni in atmosfera;
- d) la Ditta dovrà provvedere alla rimozione dei fanghi eventualmente prodotti dal trasporto dei materiali;
- e) la Ditta si assume tutti gli oneri connessi al ripristino della viabilità eventualmente danneggiata con il transito per il trasporto dei materiali nel tragitto dalla cava al luogo di lavorazione e/o utilizzo finale; prima

dell'inizio dell'attività estrattiva dovrà essere eseguita, in contraddittorio con la Ditta e le Amministrazioni coinvolte, una ricognizione della viabilità pubblica interessata dal trasporto dei materiali per accertarne le condizioni *ex ante*, che dovrà risultare da apposito verbale, corredato da documentazione fotografica, sottoscritto dalla ditta e dai tecnici delle amministrazioni coinvolte;

- f) ad una corretta attuazione del precitato Piano di coltivazione nel pieno rispetto di tutte le normative nazionali, regionali e comunali nonché delle direttive emanate dagli enti competenti per il buon governo del settore estrattivo;
- g) ad eseguire tutte quelle opere che si rendano necessarie per evitare e/o riparare danni a beni ed attività altrui, fatto salvo il ripristino dei luoghi, ove occorresse, e le eventuali sanzioni amministrative.

Art. 14 - Registrazione

La presente convenzione dovrà essere registrata con imposta in misura fissa ai sensi del combinato disposto dagli artt. 1 e 7 del DPR 16/10/1972, n. 634.

Art. 15 - Permesso di costruire e/o D.I.A.

Per l'esercizio dell'attività estrattiva non è necessario il permesso di costruire o la D.I.A. in quanto l'attività di cava non rientra tra le trasformazioni edilizie definite nella legislazione nazionale e regionale di settore. Non necessitano, quindi dei provvedimenti edilizi le piste e la viabilità provvisoria di accesso, l'esecuzione di piazzali, le opere necessarie per la recinzione del cantiere, gli scavi conseguenti alla coltivazione della cava, i locali di servizio, la strada di collegamento, gli impianti di prima lavorazione inerti ed i successivi interventi di recupero o sistemazione finale.

Ogni altro manufatto e/o impianto connesso con l'attività estrattiva, necessario a soddisfare le esigenze del cantiere a carattere temporaneo o permanente dovrà essere dotato dello specifico provvedimento autorizzativo o concessorio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia.

Art. 16 - Mancato pagamento oneri

Il mancato versamento dell'onere derivante dalle tariffe di cui al precedente art. 9 alla scadenza fissata comporta l'automatico avvio della procedura per la dichiarazione di decadenza dalla autorizzazione (art. 16, L.R. 17/9 1) nonché l'automatica sospensione della validità dell'autorizzazione alla attività estrattiva, previa diffida ad ottemperare entro dieci giorni dalla richiesta.

La sospensione, che necessita di notifica, scatta dal giorno successivo a quello della scadenza della diffida; una eventuale prosecuzione dell'attività dopo detta scadenza è considerata come attività svolta abusivamente.

TITOLO III CONTROLLI

Art. 17 - Misure e controlli — Relazione annuale sull'attività estrattiva

La Ditta si impegna all'attuazione del Piano di monitoraggio previsto dal Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato.

La Ditta dovrà presentare all'Amministrazione comunale una relazione annuale sullo stato dei lavori.

Detta relazione dovrà essere presentata entro il 30 novembre di ciascuno anno di durata dell'autorizzazione convenzionata e dovrà essere corredata dai seguenti elaborati:

- cartografia dello stato di fatto riferita al mese di novembre, con l'indicazione delle aree oggetto di coltivazione, di quelle oggetto di sistemazione e di quelle relative a stoccaggio del terreno agricolo e degli sterili;
- computo metrico dei materiali (distinti in materiale utile, terreno agricolo, sterile);
- relazione sull'utilizzo dei materiali includendo toutvenant impiegato direttamente nei propri impianti, toutvenant venduto a terzi, nonché sull'utilizzo di materiali di provenienza esterna impiegati per eventuale ritombamento e distinti per quantità e qualità;
- relazione sullo stato di avanzamento delle opere di sistemazione finale, sottoscritta dal direttore dei lavori e del tecnico esperto in opere di sistemazione finale.

La cartografia dello stato di fatto dovrà essere redatta sulla base di rilievi topografici eseguiti in cava alla presenza di un tecnico comunale o, in caso di assenza di quest'ultimo, attraverso perizia giurata.

Il quantitativo del materiale utile estratto e indicato dalla relazione sarà utilizzato per la determinazione dell'onere di cui al precedente art. 9.

Il Comune si riserva di effettuare ulteriori misure e controlli per verificare i dati forniti dalla ditta.

Art. 18 - Vigilanza e controlli

L'accesso al cantiere dei funzionari preposti alla vigilanza e ai controlli dovrà avvenire nel rispetto delle leggi vigenti in materia; la Ditta dovrà fornire direttamente o attraverso il Direttore di cava ogni chiarimento, informazione, notizia che sia richiesta da detti funzionari.

TITOLO IV CONDIZIONI PARTICOLARI

Art. 19 - Lavori di manutenzione

La manutenzione ordinaria di tutte le eventuali aree ed/o opere pubbliche o di uso pubblico, comprese negli atti di progetto, avverrà a cura e spese della Ditta per tutta la durata dell'attività estrattiva all'uopo fissata all'art. 7 della presente convenzione nonché degli eventuali giorni aggiuntivi di cui al precedente art. 12 e delle eventuali proroghe previste dal precedente art. 8.

Art. 20 - Varianti

Sono ammesse, previa comunicazione al Comune e alla Provincia, modifiche al Progetto di coltivazione e sistemazione finale che comportino la variazione dell'ordine dei lotti di avanzamento, la riduzione dei volumi estraibili e la modifica alle opere preliminari.

Sono ammesse, previa acquisizione della necessaria autorizzazione comunale, ulteriori varianti al Piano di coltivazione e sistemazione finale che non determinino impatti ambientali sostanzialmente diversi da quelli valutati in fase di procedura di Verifica (Screening) o VIA, e che non comportino variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle caratteristiche geometriche finali degli scavi e del quantitativo massimo di materiale utile estraibile, riduzione dei tempi di coltivazione, modifica della tipologia dei mezzi di coltivazione.

Previo acquisizione della necessaria autorizzazione comunale sono ammesse varianti al Piano di sistemazione finale, se condivise dai progettisti e ritenute utili dal tecnico specializzato in opere di sistemazione ambientale in assistenza alla Direzione lavori, inerenti le modalità di piantumazione, le specie previste (nel limite del 20% del numero complessivo di esemplari arborei o arbustivi previsti dal progetto), le movimentazioni terre locali, purché non siano previste variazioni della perimetrazione dell'area autorizzata, delle geometrie degli scavi e del quantitativo utile estraibile.

Qualsiasi altra variante sia al Progetto di coltivazione, sia al Progetto di sistemazione finale sarà considerata come nuovo progetto e, per essere autorizzata dovrà seguire le procedure previste all'Art. 16, acquisendo, nell'ambito della procedura di Screening e/o VIA, il parere della Commissione tecnica infraregionale delle attività estrattive (CTIAE).

Art. 21 - Fasi dei lavori di coltivazione e di sistemazione finale

L'attività estrattiva dovrà essere effettuata in completa conformità a quanto specificato negli atti di progetto. Tanto nella fase di escavazione, quanto nella fase di sistemazione, l'attività dovrà seguire i programmi e le fasi risultanti dai relativi progetti, con la gradualità necessaria per limitare al massimo la compromissione dell'ambiente.

Nelle operazioni di rinverdimento finale l'impianto degli arbusti del genere *Crataegus* è subordinato alla rimozione formale del divieto di impianto disposto dal Servizio fitosanitario della Regione Emilia-Romagna, con Determina n. 8895 del 12/9/01 adottato in applicazione alla L.R. n. 31/2001 e prorogato fino al 31/12/2012 con Determinazione n° 13886 del 29/11/2010, al fine di limitare la diffusione del colpo di fuoco batterico.

Art. 22 - Deroghe ex art. 104, DPR 128/59

L'escavazione nelle aree di rispetto, così come definite all'art. 104 del DPR 128/59 e s.m., sono subordinate al preventivo rilascio dello specifico decreto regionale di deroga. Condizione necessaria è che l'esercente sia in possesso dell'autorizzazione di cui all'art. 11 della L.R. 17/91 anche sui terreni oggetto di richiesta di

deroga. Se alla stipula della presente convenzione non risulta soddisfatta la precitata condizione, la ditta non può avanzare richieste in tal senso se non al momento di un rinnovo autorizzativo.

L'eventuale escavazione in tali zone, in assenza delle prescritte autorizzazioni è abusiva e passibile, quindi, delle sanzioni previste dalle vigenti leggi.

Art. 23 - Sistemazione finale

La sistemazione finale della cava deve essere effettuata in conformità a quanto indicato negli atti di progetto. La Ditta e, se disgiunto, il proprietario dell'area estrattiva in oggetto si impegnano a rispettare la destinazione finale prevista dal Piano di coltivazione e sistemazione finale autorizzato.

La Ditta si impegna, controfirmando per accettazione la presente convenzione, a mantenere per almeno 5 anni dal collaudo le opere di sistemazione a verde previste dal Piano di coltivazione e sistemazione finale.

La Ditta si impegna inoltre alla piantumazione della vegetazione prevista dal Piano di coltivazione e sistemazione finale per la compensazione della CO₂ (abbattimento in 10 anni della CO₂ emessa dai mezzi d'opera).

Le aree interessate da opere di sistemazione finale a carattere vegetazionale e naturalistico (boschi, radure, zone umide, laghi naturalistici ecc.), ivi comprese quelle interessate da piantumazioni connesse alla compensazione della CO₂, in seguito al positivo collaudo finale, saranno assoggettate alle disposizioni di cui agli articoli 8, 9 e 60 del PTCP e alle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale (PMPF). Tali aree saranno individuate negli strumenti urbanistici.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dal Progetto di sistemazione finale delle aree interessate dall'attività estrattiva e dei relativi tempi di attuazione è causa di decadenza dell'autorizzazione, ai sensi dell'art. 16 della L.R. n. 17/1991 e s.m.i..

L'attività di discarica abusiva che dovesse essere esercitata nell'area di cava sarà assoggettata ai provvedimenti amministrativi ed alle sanzioni penali previsti dalle leggi vigenti.

Il tombamento del vuoto di cava può essere effettuato solo con materiali previsti dal Piano di coltivazione e sistemazione finale ed esplicitamente ritenuti idonei dalla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA (Screening) o VIA, nel rispetto delle indicazioni del D.Lgs n. 152/06 e s.m.i..

Le terre e rocce di scavo eventualmente utilizzate per il ritombamento non devono provenire da siti da bonificare o da aree industriali/artigianali/di servizio in esercizio o in riconversione, sulle quali non sia stata svolta una accurata indagine preliminare atte ad escludere potenzialmente contaminazioni.

Il Comune potrà consentire, con apposito atto amministrativo, la permanenza e l'utilizzazione, a fine coltivazione, degli impianti di trattamento, qualora questi vengano asserviti alle operazioni di sistemazione finale dell'area di cava. Detti impianti dovranno, comunque, essere rimossi alla fine della sistemazione finale.

Nell'ambito di dette operazioni può essere prevista l'utilizzazione degli impianti citati per la preparazione di

MPS, sentiti gli organi competenti e sulla base delle prescritte autorizzazioni.

Art. 24 - Rinvenimento di reperti di interesse archeologico o storico

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione, venissero alla luce reperti di interesse storico, archeologico e paleontologico, la Ditta é tenuta autonomamente a sospendere immediatamente i lavori ed a comunicare entro ore l'avvenuto ritrovamento all'autorità competente ai sensi di legge. La stessa comunicazione, per conoscenza, dovrà essere trasmessa anche al sindaco.

La Ditta è tenuta a collaborare per l'eventuale rimozione dei reperti, fornendo mezzi e manodopera eventualmente occorrenti. I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto della competente autorità.

Art. 25 - Rinvenimento di ordigni bellici

Qualora, durante le fasi di escavazione o di sistemazione dell'area oggetto della presente convenzione venissero alla luce ordigni bellici od oggetti ritenuti tali, così come ogni notizia che si riferisca alla loro reale o presunta esistenza, la ditta si impegna a comunicarlo direttamente o comunque tempestivamente alla competente autorità militare.

All'atto dell'eventuale ritrovamento di ordigni bellici o comunque di oggetti ritenuti tali la ditta ha l'obbligo di sospendere immediatamente i lavori e di comunicare tale ritrovamento, oltre che all'autorità militare, anche al sindaco.

I lavori potranno essere ripresi solo col benestare scritto dell'autorità militare.

Art. 26 - Locali per ricovero e servizi igienici

Gli eventuali locali per il ricovero ed i servizi igienici delle maestranze dovranno essere ricavati in idonei box prefabbricati; detti locali dovranno essere istallati e mantenuti in esercizio in conformità alle norme vigenti e dovranno essere rimossi entro la data di ultimazione dei lavori di sistemazione di cui all'art. 7 della presente convenzione.

Art. 27 - Eventuale pesature inerti

Per le eventuali operazioni di pesatura degli inerti dovrà, di preferenza, essere utilizzata la pesa mobile che sarà sistemata all'interno del perimetro dell'area di cava oggetto della presente convenzione e che sarà rimossa una volta terminata la fase di coltivazione della cava di cui all'articolo 7 della presente convenzione.

Art.28 - Situazioni non prevedibili

Nel caso in cui durante le fasi di escavazione dovessero essere intercettati strati significativi di materiali diversi, da quello autorizzato, dovrà esserne data comunicazione immediata al Comune al fine di accertarne in

contraddittorio la reale consistenza; ciò anche ai fini della decurtazione dell'onere derivante dalle tariffe di cui all'art. 9 della presente convenzione. In ogni caso i materiali diversi da quelli autorizzati debbono essere accantonati, come sterili, nell'area di cava, per essere riutilizzati durante i lavori di sistemazione finale.

Art. 29 - Rinvio alle altre norme vigenti

Quanto non espressamente specificato nella presente convenzione deve intendersi disciplinato dalle norme tecniche di attuazione del PAE, dai regolamenti comunali, dalle direttive sia provinciali che regionali, nonché dalla vigente legislazione sia regionale che nazionale.

Art. 30 - Contenzioso

Per quanto attiene la risoluzione di ogni eventuale controversia, riferita all'interpretazione e/o all'esecuzione degli impegni assunti con la presente convenzione, le parti si rimettono sin d'ora alla decisione di un collegio arbitrale, costituito da 2 arbitri nominati dalle parti, le quali sceglieranno, di comune accordo, il terzo arbitro.

Detto collegio deciderà la controversia secondo le norme del diritto ai sensi dell'art. 822 del c.p.c.

Ove mancasse l'accordo in ordine alla scelta del terzo arbitro, questi sarà nominato dal presidente del tribunale di Piacenza, la decisione dovrà avvenire entro sessanta giorni dalla costituzione.